



PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A.

**Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153**

www.pirellire.com

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte di deliberazione concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 19 e 20 aprile 2010.

(ai sensi dell'art.3 del D.M. 5 novembre 1998 n.437)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A.

Gruppo Pirelli & C. - Direzione e coordinamento di Pirelli & C. S.p.A.

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Capitale Sociale Euro 420.585.888,50 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. sono convocati in Assemblea - Ordinaria e Straordinaria - in Milano, Viale Sarca n. 214:

- lunedì 19 aprile 2010, alle ore 10:30, in prima convocazione;
 - martedì 20 aprile 2010, alle ore 10:30, in seconda convocazione;
- per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di tre amministratori e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
 - nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.
4. Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
5. Proposta di adozione di piani di incentivazione a favore di Amministratori e dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Parte Straordinaria

- Modifica degli articoli 7 (Assemblea) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale; numerazione degli articoli dello Statuto Sociale in singoli commi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Documentazione

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno, il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 2 aprile 2010.

Unitamente alla predetta documentazione sarà resa disponibile al pubblico la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.

Le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità nei termini di legge.

La documentazione assembleare, di cui gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia, sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.pirellire.com.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi di legge gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque

giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. Si ricorda peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Numero complessivo di azioni e diritto di voto

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale (lo "Statuto"), il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 420.585.888,50 diviso in numero 841.171.777 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Alla data odierna la Società possiede 1.189.662 azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e dell'art. 7 dello Statuto sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. È facoltà del socio richiedere al proprio intermediario il ritiro della predetta comunicazione rendendo pertanto inefficace la legittimazione ad intervenire in assemblea.

Le eventuali richieste da parte degli intermediari di un preavviso per il compimento in tempo utile degli adempimenti di loro competenza ovvero effetti di concreta indisponibilità dei titoli azionari fatti oggetto di deposito, imposti dalle prassi operative degli stessi intermediari, non possono essere imputati alla Società.

Salve le incompatibilità e i limiti di legge, ogni azionista avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. La copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione degli azionisti contiene un apposito riquadro per il rilascio di delega. Un modello di delega è disponibile presso la sede nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.pirellire.com.

Voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale

La nomina dei sindaci effettivi e supplenti sarà effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto nonché della normativa, anche regolamentare, applicabile. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente; i restanti sindaco effettivo e sindaco supplente saranno tratti dalle altre liste (c.d. liste di minoranza). La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il 4 aprile 2010. Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere

presentate ulteriori liste entro i successivi cinque giorni. In tal caso la soglia del 2% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta all'1%.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci, corredate dalle informazioni richieste dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e presso Borsa Italiana S.p.A nonché mediante pubblicazione sul sito internet www.pirellire.com.

Unitamente alle liste dovrà essere depositata una dichiarazione da parte dei soci che le presentano contenente: (i) le informazioni relative all'identità dei medesimi; (ii) la percentuale di partecipazione da loro complessivamente detenuta e (iii) la certificazione rilasciata da un intermediario dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. I soci diversi da quelli che detengono la partecipazione di maggioranza dovranno altresì presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per l'assunzione della carica. Ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri fatti propri dalla Società (Codice di Autodisciplina delle Società Quotate).

Con le dichiarazioni dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall'articolo 148-bis del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e della relativa normativa regolamentare, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae*, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni applicabili sono considerate come non presentate.

Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum* sul sito internet della Società.

Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.pirellire.com e, in particolare, delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Milano, 18 marzo 2010

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Marco Tronchetti Provera)

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 18 marzo 2010 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - n.33 e sui giornali "IlSole24Ore", "Milano Finanza" e "Finanza&Mercati".

PARTE ORDINARIA

Punto 1)
Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'esercizio al 31 dicembre 2009 chiude con una perdita di euro 104.296 migliaia a livello consolidato e di euro 95.177.842 a livello di bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

*

Se siete d'accordo sulla nostra proposta, Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea degli azionisti:

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 che chiude con una perdita di euro 95.177.842;

DELIBERA

- 1) di approvare:
 - a) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
 - b) il bilancio dell'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2009, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto degli utili e delle perdite complessivi, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative al bilancio, che evidenziano una perdita di euro 95.177.842, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;
- 2) di riportare a nuovo la perdita di esercizio di 95.177.842.

Punto 2)

Nomina di 3 Amministratori e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si ricorda che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore e Vice Presidente Esecutivo della Società rassegnate dal Signor Carlo Alessandro Puri Negri in data 8 aprile 2009, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ha deliberato di procedere alla sua sostituzione - ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, espressamente richiamato dall'art. 12 dello Statuto Sociale - con il Signor Giulio Malfatto, nominato nell'occasione Amministratore Delegato della Società. La deliberazione è stata approvata dal Collegio Sindacale in pari data. La predetta nomina verrà a scadere in occasione della prossima Assemblea.

Successivamente, rispettivamente in data 3 marzo e 9 marzo 2010, il Signor David Michael Brush (consigliere indipendente) ed il Signor Olivier de Poulpique (consigliere non esecutivo) hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società. In quest'ultimo caso, avuto riguardo alle seguenti considerazioni:

- che, in caso di mancata nomina di altri due amministratori in sostituzione di quelli che si sono dimessi, il numero di 6 amministratori indipendenti che rimarrebbero in carica è comunque congruo e conforme alla normativa ed alle regole di autodisciplina vigenti, e che non verrebbe altresì alterato l'attuale rapporto tra amministratori indipendenti e quelli esecutivi e non esecutivi, pari a circa il 46%;
- che entrambi i citati Amministratori non erano componenti di alcun Comitato in essere all'interno al Consiglio di Amministrazione e, quindi, non si avrebbe alcun impatto diretto sulla composizione numerica e/o qualitativa degli stessi;
- che, in un quadro di opportuna razionalizzazione ed anche di contenimento dei costi, sono emerse specifiche e conformi istanze al riguardo nell'ambito dell'attività di *Board Performance Evaluation*,

il Consiglio ha ritenuto di non procedere alla loro sostituzione - ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, espressamente richiamato dall'art. 12 dello Statuto Sociale - ritenendo, in tal senso e in considerazione dell'imminenza della prossima Assemblea, di proporre alla medesima la riduzione del numero degli Amministratori.

Quanto, invece al Consigliere Signor Giulio Malfatto, oggi Amministratore Delegato della Società, si ritiene di proporre all'Assemblea la conferma della sua nomina.

Si ricorda che l'art. 12 dello Statuto sociale prevede che la Società sia amministrata da un numero minimo di 5 amministratori e che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il meccanismo del voto di lista previsto ai sensi di legge, come richiamato dal medesimo art. 12 dello Statuto Sociale.

* * *

Se siete d'accordo sulla nostra proposta, Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della scadenza dalla carica di Consigliere del Signor Giulio Malfatto in occasione della prossima Assemblea;
- preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere recentemente presentate dai Signori David Michael Brush e Olivier de Poulpiquet;
- valutata e condivisa la proposta degli Amministratori;

DELIBERA

- a) di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società da nr. 15, come deliberato nell'Assemblea del 14 aprile 2008, a nr. 13;
- b) di nominare Consigliere di Amministrazione della Società, confermandolo quindi nell'attuale carica in scadenza, il Signor Giulio Malfatto, che rimarrà in carica unitamente agli altri Consiglieri fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2010".

Punto 3)

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei sindaci effettivi e supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con la riunione assembleare convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 scade il mandato triennale del Collegio Sindacale conferito dall'Assemblea del 20 aprile 2007.

L'Assemblea è quindi chiamata, ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dello Statuto Sociale (articolo 22), a:

- nominare i sindaci effettivi e supplenti;
- nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
- determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

La nomina dei sindaci effettivi e supplenti sarà effettuata mediante voto di lista.

Al riguardo, si segnala che hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria (soglia inferiore a quella stabilita da Consob con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010), con l'obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di deposito delle stesse.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il quindicesimo giorno che precede quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste entro i successivi cinque giorni. In tal caso, la soglia del 2% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta all'1%. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 22 dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci, corredate dalle informazioni richieste dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e presso Borsa Italiana S.p.A nonché mediante pubblicazione sul sito internet www.pirellire.com.

Con riferimento ai requisiti richiesti ai soci che intendessero presentare liste per l'elezione del Collegio Sindacale e a quelli che devono possedere i candidati alla carica di sindaco, si richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni emanate in proposito da Consob nel proprio regolamento 11971 del 14 maggio 1999 (articoli 144-*quinquies* e seguenti), in attuazione a quanto previsto dagli articoli 148 e 148-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Si ricorda, inoltre, che - ai sensi dell'art. 10.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, edizione marzo 2006 (il "Codice di Autodisciplina"), cui si ricorda la Società ha aderito - per la nomina alla carica di sindaco si procede sulla base di

un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati. Detta procedura è espressamente richiamata dall'art. 22 dello Statuto Sociale.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2400 del Codice Civile, si invitano, inoltre, gli azionisti che hanno diritto e intendono presentare le liste a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae* dei candidati, di cui è richiesto il deposito pre-assembleare, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare.

Si segnala, infine, che - ai sensi dell'art. 10.C.2 del Codice di Autodisciplina - i sindaci devono essere scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice medesimo con riferimento agli amministratori e, quindi, gli azionisti che hanno diritto e intendessero presentare le liste sono invitati a tenerne conto al momento dell'individuazione dei candidati da proporre.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione,

INVITA L'ASSEMBLEA

- a nominare tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- a nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
- a determinare i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale;
- a votare le liste dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all'articolo 22 dello Statuto Sociale e della normativa, anche regolamentare, vigente.

* *

Si riportano in calce gli artt. 10.C.1 e 10.C.2 del Codice di Autodisciplina e l'art. 22 dello Statuto Sociale vigente.

Artt. 10.C.1 e 10.C.2 del Codice di Autodisciplina – Sindaci.

10.C.1 Le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.

10.C.2 I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.

Art. 22 dello Statuto Sociale – Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie esettori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene - nel rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare - sulla base di liste presentate dai socinelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa, di legge e/o regolamentare.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, di legge e/o regolamentare, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura, e

- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti

nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che in sede di nomina del Collegio Sindacale aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

* * * * *

Punto 4)

Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Signori Azionisti,

con deliberazione assunta in data 17 aprile 2009 avete autorizzato l'acquisto di azioni proprie (ordinarie) entro il limite massimo previsto dall'art. 2357 cod. civ. *pro tempore* vigente, pari al 10% del capitale sociale *pro-tempore* - tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate - fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, periodo inferiore rispetto al massimo di 18 mesi consentito dalla disciplina vigente.

Alla data della presente relazione, non è stato definito un programma di acquisto e non è, quindi, stata data esecuzione alla predetta autorizzazione assembleare.

Alla luce del quadro normativo vigente, poichè sussistono ragioni di opportunità al rinnovo di analoga autorizzazione in materia, con la proposta di deliberazione che segue, sottoponiamo quindi alla Vostra approvazione la richiesta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie - ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - alla luce delle motivazioni, secondo le modalità e nei termini di seguito illustrati.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione

I presupposti della richiesta ed i principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni per le quali si propone il rilascio dell'autorizzazione sono i seguenti:

- acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine ed alienare le medesime al fine di poter cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano eventualmente derivare dall'andamento del mercato;
- intervenire, nel rispetto delle disposizioni *pro-tempore* vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, per contenere movimenti anomali delle quotazioni del titolo Pirelli RE e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi (c.d. "sostegno alla liquidità");
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico (c.d. "magazzino titoli");
- offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento;
- operare acquisti e vendite di azioni proprie, sempre nei modi di legge ed assicurando la parità di trattamento degli azionisti, avuto comunque riguardo alle diverse finalità contemplate dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi comprese le c.d. "prassi di mercato ammesse";

- acquistare azioni proprie, nella misura che eventualmente si renderà di volta in volta necessaria, da utilizzare al servizio di eventuali piani di *stock option* o altri piani di compensi basati su strumenti finanziari ovvero altre forme di remunerazione, *pro-tempore* in essere a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del Gruppo Pirelli RE.

Con particolare riferimento alla richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, si precisa che la stessa non è, allo stato, preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione di acquisto

Alla data del 9 marzo 2010, il capitale sociale attestato di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è rappresentato da n. 841.171.777 azioni ordinarie, aventi valore nominale di Euro 0,50 cadauna, per un valore complessivo di Euro 420.585.888,50 sottoscritto e versato.

Al riguardo, si propone di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, in modo tale che il valore nominale delle azioni acquistate non ecceda il 10% del capitale sociale, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente dalla Società e a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357 del Codice Civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

3. Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

La Società detiene, alla data del 9 marzo 2010, n. 1.189.662 azioni proprie, che rappresentano circa il 0,141% del capitale sociale, mentre non detiene alcuna azione propria per il tramite di società controllate.

In proposito, si fa presente che nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2010 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea odierna, convocata anche per l'approvazione della presente proposta di autorizzazione, risultano iscritte riserve disponibili per un importo complessivo pari a circa 343 milioni di Euro.

Si precisa, che, in occasione dell'acquisto di azioni o della loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

4. Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione richiesta è fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Come detto, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione.

Per quanto riguarda la alienazione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni, determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

6. Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- mediante offerta pubblica di acquisto o scambio;
- con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita, da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 4.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite.

Le operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della disciplina applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari *pro-tempore* vigenti, sia nazionali che comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Di tali operazioni verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

7. Eventuale annullamento delle azioni proprie acquistate

Come detto in precedenza, l'acquisto di azioni proprie non è preordinato ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

*

Signori Azionisti,

per tutto quanto sopra considerato, riteniamo quindi utile proporVi di procedere al rilascio di una nuova autorizzazione in materia.

Se siete d'accordo sulla nostra proposta, Vi invitiamo ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti:

- preso atto della proposta degli Amministratori;
- avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 144-bis della Delibera Consob n. 11971/1999;
- preso atto che, alla data del 9 marzo 2010, la Società è intestataria di numero 1.189.662 azioni ordinarie, pari a circa il 0,141% del capitale sociale ammontante ad Euro 420.585.888,50, per numero 841.171.777. azioni;
- visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009;

DELIBERA

a) di autorizzare l’acquisto di azioni proprie (ordinarie) del valore nominale unitario di Euro 0,50, entro il limite del 10% del capitale sociale *pro-tempore*, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, stabilendo che:

- l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro la data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010;
- l’acquisto potrà essere effettuato secondo ciascuna delle modalità previste dal combinato disposto di cui all’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all’art. 144-bis della Delibera Consob n. 11971/1999, anche tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
- delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore, in entrambi i casi, di massimo il 15% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione;
- l’acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge,

quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti in materia;

b) di autorizzare, senza limiti temporali, la disposizione, in tutto o in parte, delle azioni proprie già in portafoglio della Società o acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto a) che precede, anche prima di aver esercitato integralmente l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.

L’alienazione potrà avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pubblico, agli azionisti, nel mercato ovvero nel contesto di eventuali operazioni straordinarie ovvero ancora con offerta ai dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nell’ambito di

eventuali piani di *stock option* o altri piani di compensi basati su strumenti finanziari ovvero altre forme di remunerazione a favore degli stessi. Le azioni potranno essere cedute anche tramite abbinamento ad obbligazioni o *warrant* per l'esercizio degli stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni, anche delle azioni proprie già in possesso di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. alla data della presente deliberazione, potranno essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo le condizioni ed i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione e al migliore interesse della Società.

Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le finalità e modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

- c) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;
- d) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, all'Amministratore Delegato e all'Amministratore Delegato Finanza, in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro, e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.”

Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'articolo 114-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

* * *

Punto 5)

Proposta di adozione di piani di incentivazione a favore di Amministratori e dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Signori Azionisti,

L'adozione di piani di incentivazione a favore di amministratori e dipendenti in genere di società rappresenta un efficace strumento - anche di fidelizzazione - ampiamente diffuso a livello nazionale ed internazionale, volto a focalizzarne il loro impegno al raggiungimento di obiettivi economici, di sviluppo e creazione del valore, allineando gli interessi dei medesimi con quelli degli azionisti della società.

Conseguentemente, (i) nell'ambito di un più ampio intervento di revisione dei sistemi di remunerazione e di incentivazione variabile della Società; (ii) a seguito di una opportuna valutazione e avuto riguardo alle nuove e mutevoli esigenze di impegno richiesto al management; (iii) tenuto conto del mutato scenario economico e dei mercati finanziari e, in particolare, dell'evoluzione del settore immobiliare e (iv) in coerenza con il piano industriale triennale per il periodo 2009-2011 ("**Piano Triennale 2009-2011**"), il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 9 marzo 2010, per quanto di competenza e su proposta del Comitato per la Remunerazione, le linee guida di un piano di incentivazione Long Term per il Top Management del Gruppo Pirelli RE, (di seguito definito "**Piano LTI 2010-2011**").

L'attuale scenario economico e finanziario di riferimento - caratterizzato da perdurante incertezza e ancora deboli segnali di ripresa - suggerisce che i meccanismi d'incentivazione siano focalizzati non solo su specifici driver economici della performance, la cui rilevanza gestionale può essere volubile al variare dello scenario medesimo, ma anche e soprattutto sui risultati finali dell'attività manageriale. Conseguentemente, appare utile legare la valutazione della performance manageriale anche alla valorizzazione che il mercato dei capitali attribuisce alle performance di creazione di valore della società stessa, così come espresse dal prezzo del titolo azionario di Pirelli RE, in modo da allineare pienamente gli obiettivi del management a quelli degli azionisti.

In particolare, sono previste due condizioni essenziali (on-off) per l'attuazione del Piano LTI 2010-2011 e la conseguente erogazione dei bonus ai beneficiari:

- 1) che il prezzo del titolo Pirelli RE sia almeno pari ad Euro 0,87;
- 2) il raggiungimento di un target minimo di risultato operativo delle attività di servizi (comprensivo dei costi di G&A1), cumulato 2010-2011, non inferiore a Euro 70 milioni.

Destinatari del piano sono l'Amministratore Delegato e l'Amministratore Delegato Finanza, oltre ai 2 Direttori Generali e 6 Senior Manager di Pirelli RE. È, inoltre, prevista la partecipazione al piano di 3 manager della controllata Pirelli RE SGR.

L'erogazione dei bonus avverrà, a partire da Aprile 2012, parte in cash e parte in azioni Pirelli RE, con meccanismi predeterminati e differenziati per gli Amministratori Delegati e gli altri beneficiari, a seconda della performance del titolo Pirelli RE, e comunque con un cap predefinito.

In ogni caso, le azioni saranno vincolate da una clausola di lock-up per tranches e diverse scadenze fino a dicembre 2013.

¹ Spese generali e amministrative.

Pertanto, in conformità alla normativa, di legge e regolamentare pro tempore vigente (secondo cui i piani di compensi basati su azioni o comunque strumenti finanziari a favore, tra altro, di componenti del consiglio di amministrazione e di dipendenti della società e delle controllate devono essere approvati dall'assemblea ordinaria degli azionisti), il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione l'adozione del Piano LTI 2010-2011, i cui elementi qualificanti sono evidenziati nell'allegato documento informativo redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Documento Informativo**”).

Per un'analitica descrizione delle principali caratteristiche del Piano LTI 2010-2011 e delle informazioni indicate all'articolo 114-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 58/98 ed, in particolare, (i) dei soggetti destinatari; (ii) delle ragioni che ne motivano l'adozione; (iii) dell'*iter* di approvazione e della tempistica nonché (iv) delle caratteristiche degli strumenti stessi, si fa totale rinvio all'allegato Documento Informativo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione e proposta di delibera.

* * *

Se siete d'accordo sulla nostra proposta, Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della proposta degli Amministratori;
- avute presenti le disposizioni di cui all'art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa regolamentare emanata dalla Consob;
- valutata l'opportunità di promuovere la realizzazione di un piano di incentivazione *Long Term* - basato, tra l'altro, sull'incremento di prezzo del titolo azionario Pirelli RE - a favore del *Top Management* del Gruppo Pirelli RE, allo scopo di fidelizzare ed incentivare i partecipanti e rendendo i medesimi compartecipi della creazione del valore aziendale;
- preso atto del Documento Informativo redatto dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

DELIBERA

- a) di approvare l'adozione di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari - e, in particolare, basato sulle azioni della Società - denominato “Piano LTI 2010-2011” e destinato ad Amministratori e dipendenti della stessa e sue controllate, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo”, redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, allegato alla presente delibera;
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, all'Amministratore Delegato e all'Amministratore Delegato Finanza, in via disgiunta tra loro - ogni più ampia delega e potere occorrenti per l'esecuzione della presente delibera e l'attuazione del Piano LTI 2010-2011, ivi compresa la puntuale precisazione e definizione di eventuali aspetti di dettaglio o comunque necessari, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, con la precisazione che, quanto Amministratore Delegato e all'Amministratore Delegato Finanza, la delega si intende conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Comitato per la Remunerazione, in via disgiunta tra loro”.



DOCUMENTO INFORMATIVO

“Piano LTI 2010-2011”

*(redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Emittenti
approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)*

2 APRILE 2010

* * *

Premessa

In data 9 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, ha approvato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, le linee guida di un piano di compensi *Long Term* per il *Top Management* basato su strumenti finanziari (di seguito il “**Piano LTI 2010-2011**”), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata in data 19 aprile 2010, in prima convocazione, e 20 aprile 2010, in seconda convocazione.

La presente relazione costituisce il documento informativo previsto dall’articolo 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971, approvato con delibera del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento informativo è redatto, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti e potrà essere aggiornato e/o integrato in caso di adeguamenti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché con le informazioni non ancora disponibili al momento allorchè si procederà all’assegnazione degli strumenti finanziari nella fase di attuazione e, comunque, appena dovessero essere disponibili. A tal proposito, si segnala che è prevista la partecipazione al piano di tre *manager* della controllata Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito Pirelli RE SGR) in ordine alla quale si esprimeranno autonomamente i competenti organi societari della società controllata.

Si precisa che il **Piano LTI 2010-2011** è da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi dell’ art. 114-*bis*, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e dell’art. 84-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti.

* * *

Definizioni

Ai fini del presente documento, i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

Amministratore	Il componente del Consiglio di Amministrazione della Società o di una società del Gruppo Pirelli RE.
Annualità	Retribuzione base annua lorda in essere al 31 dicembre 2009.

Assemblea	L'assemblea ordinaria dei soci di Pirelli & C. Real Estate S.p.A..
Azioni	Le azioni ordinarie di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. di valore nominale unitario di Euro 0,5 quotate presso la Borsa Italiana S.p.A..
Beneficiario	Qualsiasi Amministratore o Dipendente della Società o del Gruppo Pirelli RE interessato al Piano LTI 2010-2011.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A..
Dipendente	La persona fisica legata alla Società o al Gruppo Pirelli RE da un rapporto di lavoro subordinato.
Gruppo Pirelli RE	La Società e le società direttamente o indirettamente da essa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..
Partecipante	Qualsiasi Amministratore o Dipendente della Società o del Gruppo Pirelli RE interessato al Piano LTI 2010-2011.
Piano LTI 2010 - 2011	Il sistema di incentivazione variabile pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione per il periodo 2010-2011.
Piano Industriale	Il Piano industriale 2009–2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A..
Pirelli RE o Società	Pirelli & C. Real Estate S.p.A..
Pirelli RE SGR	Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Senior Managers	I <i>managers</i> interessati al Piano LTI 2010-2011 che ricoprono ruoli chiave nella Società o nel Gruppo Pirelli RE.

* * *

PIANO LTI 2010-2011

1. Soggetti destinatari

- 1.1 I destinatari del **Piano LTI 2010-2011**, componenti del Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE, sono i Signori:
 - Giulio Malfatto – Amministratore Delegato;
 - Claudio De Conto – Amministratore Delegato Finanza.
- 1.2 Le categorie di Dipendenti beneficiari del **Piano LTI 2010-2011** sono solo dirigenti.
- 1.3 I soggetti beneficiari del **Piano LTI 2010-2011**:
 - a) che svolgono funzione di direzione, così come indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c)-c.2, sono i Signori:

- Gerardo Benuzzi (Direttore Generale *Finance & Advisory*);
- Paolo Massimiliano Bottelli (Direttore Generale - CEO Germania e Polonia);
- Gianluca Grea (*General Counsel*);
- Renzo Misitano (Responsabile *Development Management*);
- Domenico Russo Alesi (Responsabile *Real Estate Services Italy*).

b) non applicabile;

c) non applicabile.

1.4 Descrizione ed indicazione numerica, separate per categoria:

a) dell'insieme dei dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati dell'art. 152 *sexies*, comma 1, lett. c)-c.2: si tratta dei soggetti c.d. *Key Manager*. I soggetti appartenenti a tale categoria Beneficiari del **Piano LTI 2010-2011** sono nr. 5.

b) non applicabile;

c) non applicabile;

d) non applicabile.

2. Ragioni che motivano l'adozione del piano

2.1 Il sistema di remunerazione variabile adottato dalla Società è tradizionalmente composto da più componenti – a carattere annuale e pluriennale – nella consapevolezza che la qualità e la motivazione delle risorse umane rappresentano, per un modello di *business* qual è quello di Pirelli RE, uno dei principali fattori chiave di successo.

Tale struttura è definita in maniera coerente con la finalità di incentivare e fidelizzare le risorse chiave del Gruppo Pirelli RE, al fine di raggiungere gli obiettivi di volta in volta fissati nei budget e nei piani triennali, anche attraverso un costante adattamento delle loro caratteristiche alla dinamica evolutiva e di crescita del Gruppo e del relativo mercato di riferimento, nonché alla situazione dei mercati finanziari in genere.

In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione – d'intesa con il Comitato per la Remunerazione – ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione globale di tale sistema di remunerazione/incentivazione, affinché possa meglio rispondere (i) alle nuove e mutevoli esigenze di impegno richiesto nonché (ii) alla recente evoluzione del settore immobiliare e dei mercati finanziari in generale.

Con specifico riferimento al sistema c.d. *Long Term Incentive* ("LTI"), essendo questo - per le sue peculiarità - un piano di incentivazione pluriennale la cui precipua finalità è quella di *retention* e di massimizzazione delle possibilità di realizzare gli obiettivi del piano industriale di volta in volta vigente, le considerazioni di cui sopra e l'approvazione del Piano Industriale hanno indotto la Società ad adottare uno specifico sistema di incentivazione LTI per il *Top Management* del Gruppo Pirelli RE strettamente legato alla realizzazione delle linee guida del Piano Industriale medesimo e finalizzato allo sviluppo e creazione di valore della Società nel medio-lungo termine.

Il nuovo sistema di incentivazione **Piano LTI 2010-2011** è centrato non solo su specifici e stringenti *driver* economici di *performance* comunque in coerenza con gli obiettivi del citato Piano Industriale, ma anche sul prezzo dell'azione Pirelli RE, in modo da riflettere il giudizio

del mercato rispetto alla qualità dell'azione manageriale e allineare pienamente gli obiettivi del *management* a quelli degli azionisti.

I principali obiettivi che si intende perseguire con il nuovo meccanismo proposto sono conseguentemente: (i) favorire la sostenibilità della *performance*; (ii) motivare ulteriormente la realizzazione del Piano Industriale; (iii) rafforzare il rilancio della Società in un nuovo percorso di crescita reale apprezzato dal mercato e (iv) garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario.

La traduzione pratica di tali obiettivi in termini di logiche di funzionamento del **Piano LTI 2010-2011** richiede, quindi, che il medesimo (i) abbia una durata pluriennale, coerente con l'orizzonte del Piano Industriale; (ii) sia basato sul prezzo dell'azione Pirelli RE, in modo da riflettere il giudizio che il mercato esprime sulla qualità dell'azione manageriale e (iii) definisca obiettivi *target*, in relazione ai quali riconoscere i *bonus*, sfidanti rispetto all'attuale *performance* della Società. Conseguentemente, l'eventuale premio che verrebbe riconosciuto ai Beneficiari sarebbe differito (gli effetti in capo ai beneficiari sono distribuiti in un arco temporale ricompreso tra aprile 2012 e dicembre 2013) e solo al verificarsi di un incremento significativo del prezzo dell'azione Pirelli RE, in modo da verificare la sostenibilità dell'apprezzamento di valore in un quadro di consolidate prospettive di crescita.

Come in precedenza anticipato, è possibile la partecipazione al **Piano LTI 2010-2011** di tre manager della società controllata Pirelli RE SGR. Al riguardo, si evidenzia ulteriormente che le peculiarità tipiche dell'attività svolta da una società di gestione del risparmio, e la specifica normativa che la disciplina, richiedono che la struttura remunerativa complessiva del management sia orientata a perseguire i prioritari obiettivi interni alla società stessa e l'interesse dei quotisti dei fondi gestiti, garantendone l'indipendenza e l'autonomia di gestione. Pertanto, la valutazione e approvazione di piani di incentivazione variabile a favore del management di Pirelli RE SGR è di competenza esclusiva dei competenti organi societari.

2.2 Quanto alle variabili chiave, le condizioni essenziali (*on-off*) previste nel **Piano LTI 2010-2011** per beneficiare del riconoscimento del *bonus* sono:

- a) che il prezzo del titolo Pirelli RE sia almeno pari ad euro 0,87;
- b) il raggiungimento di un *target* minimo di risultato operativo delle attività di servizi (comprensivo dei costi di G&A), cumulato 2010-2011, non inferiore a 70 milioni di euro (Ebit + *income* da *equity participation* Pirelli RE ricorrente consolidato, al lordo del costo del **Piano LTI 2010-2011** e al netto di eventuali operazioni straordinarie).

L'erogazione dei *bonus* avverrà a partire da Aprile 2012, parte in *cash* e parte in Azioni Pirelli RE, con meccanismi predeterminati e differenziati per gli Amministratori Delegati e gli altri Beneficiari, a seconda della *performance* del titolo Pirelli RE, e comunque con un *cap* predefinito. In ogni caso, le Azioni saranno vincolate da una clausola di *lock up* per *tranche* e diverse scadenze fino a dicembre 2013.

In particolare, con specifico riferimento:

- agli Amministratori Delegati verranno riconosciuti dei *bonus* che, a partire dal livello soglia pari al prezzo del titolo di euro 0,87, cui corrisponde un *target bonus* di 3 Annualità, potranno crescere in proporzione diversa a secondo del valore del titolo fino a un *cap* pari a 6 Annualità. Più precisamente:
 - un *target bonus* pari a 3 Annualità, al raggiungimento del prezzo soglia di euro 0,87 del titolo Pirelli RE;
 - un *bonus* compreso tra 3 e 4,5 Annualità (*target bonus* per max 1,5), qualora il prezzo del titolo Pirelli RE si attesti nell'intervallo di prezzo tra euro 0,87 e euro 1,03;

- una Annualità addizionale per ogni 20 centesimi di euro in caso di ulteriore valorizzazione del titolo, con un tetto massimo pari a 6 Annualità di retribuzione base annua lorda (pari a 2 volte il *target bonus*) coincidente con il prezzo del titolo pari a euro 1,33.

L'erogazione del corrispettivo avverrà a decorrere da aprile 2012, di cui 60% in *cash* e 40% in Azioni le quali saranno vincolate da una clausola di *lock up* per *tranche* secondo le seguenti modalità: (i) fino a giugno 2012 per il 10% delle Azioni, (ii) fino dicembre 2012 per un ulteriore 10% delle Azioni, (iii) fino a giugno 2013 per un ulteriore 10% delle Azioni e (iv) fino a dicembre 2013 per il residuo 10%;

- ai Direttori Generali verranno riconosciuti dei *bonus* che, a partire dal livello soglia pari al prezzo del titolo di euro 0,87, cui corrisponde un *target bonus* di 2,5 Annualità, potranno crescere in proporzione diversa a secondo del valore del titolo fino a un *cap* pari a 5 Annualità. Più precisamente:
 - un *target bonus* pari a 2,5 Annualità, al raggiungimento del prezzo soglia di euro 0,87 del titolo Pirelli RE;
 - un *bonus* compreso tra 2,5 e 3 Annualità (pari al *target bonus* per max 1,2), qualora il prezzo del titolo Pirelli RE si attesti nell'intervallo di prezzo tra euro 0,87 e euro 1,03;
 - una Annualità addizionale per ogni 15 centesimi di euro in caso di ulteriore valorizzazione del titolo, con un tetto massimo pari a 5 Annualità (pari a 2 volte il *target bonus*) coincidente con il prezzo del titolo pari a euro 1,33.

L'erogazione del corrispettivo avverrà a decorrere da aprile 2012 con le seguenti modalità: (i) qualora il prezzo del titolo si attesti nell'intervallo euro 0,87-1,03, il 70% del corrispettivo in *cash* e il 30% in Azioni di Pirelli RE; (ii) qualora il prezzo del titolo si attesti nell'intervallo euro 1,03-1,33 la ulteriore quota di *bonus* verrà erogata al 100% in Azioni Pirelli RE. Le azioni saranno vincolate da una clausola di *lock up* per *tranche* secondo le seguenti modalità: (i) fino a giugno 2012 per un 25% delle Azioni, (ii) fino dicembre 2012 per un ulteriore 25% delle Azioni, (iii) fino a giugno 2013 per un ulteriore 25% delle Azioni e (iv) fino a dicembre 2013 per il residuo 25% delle Azioni;

- ai *Senior Managers* verranno riconosciuti dei *bonus* che, a partire dal livello soglia pari al prezzo del titolo di euro 0,87, cui corrisponde un *target bonus* di 2 Annualità, potranno crescere in proporzione diversa a secondo del valore del titolo fino a un *cap* pari a 5 Annualità. Più precisamente:
 - un *target bonus* pari a 2 Annualità, al raggiungimento del prezzo soglia di euro 0,87 del titolo Pirelli RE;
 - un *bonus* compreso tra 2 e 3 Annualità (pari al *target bonus* per max 1,5), qualora il prezzo del titolo Pirelli RE si attesti nell'intervallo di prezzo tra euro 0,87 e euro 1,03;
 - una Annualità addizionale per ogni 15 centesimi di euro in caso di ulteriore valorizzazione del titolo, con un tetto massimo pari a 5 Annualità (pari a 2,5 volte il *target bonus*) coincidente con il prezzo del titolo pari a euro 1,33.

L'erogazione del corrispettivo avverrà a decorrere da aprile 2012 con le seguenti modalità: (i) qualora il prezzo del titolo si attesti nell'intervallo euro 0,87-1,03, il 70% del corrispettivo in *cash* e il 30% in Azioni di Pirelli RE; (ii) qualora il prezzo del titolo si attesti nell'intervallo euro 1,03-1,33 la ulteriore quota di *bonus* verrà erogata al 100% in Azioni Pirelli RE. Le azioni saranno vincolate da una clausola di *lock up* per *tranche* secondo le seguenti modalità: (i) fino a giugno 2012 per un 25% delle Azioni, (ii) fino dicembre 2012 per un ulteriore 25% delle Azioni, (iii) fino a giugno 2013 per un ulteriore 25% delle Azioni e (iv) fino a dicembre 2013 per il residuo 25% delle Azioni.

- 2.3 Quanto ai criteri alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, si è in particolare tenuto conto: (i) degli obiettivi e dell'orizzonte temporale del Piano Industriale; (ii) della posizione da ciascun Beneficiario ricoperta nell'ambito del Gruppo Pirelli RE e delle connesse responsabilità; (iii) del rispettivo valore strategico in relazione agli obiettivi da perseguire e della connessa capacità di incidere concretamente sull'evoluzione e sulle prospettive future del Gruppo Pirelli RE e (iv) della struttura remunerativa complessiva per ciascuno prevista.
- 2.4 Non applicabile.
- 2.5 Non applicabile.
- 2.6 Non applicabile

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

- 3.1 Il Consiglio di Amministrazione è delegato dall'Assemblea per l'attuazione **Piano LTI 2010-2011**, essendo altresì attribuiti tutti i poteri necessari od opportuni nel rispetto delle linee guida di cui al presente Documento Informativo per l'attuazione del **Piano LTI 2010-2011**, ivi compresa la puntuale precisazione e definizione di eventuali ulteriori aspetti di dettaglio o comunque necessari, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, per disciplinare eventuali specifiche situazioni che esulano da un'ordinario svolgimento di quanto previsto e che possono verificarsi nel corso dell'attuazione del **Piano LTI 2010-2011**.
- 3.2 I soggetti incaricati per l'amministrazione del **Piano LTI 2010-2011** – come espressamente indicati nella proposta di delibera assembleare – sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Amministratore Delegato Finanza, che saranno opportunamente supportati delle funzioni *Finance & Advisory* e *Legal & Corporate Affairs*, per gli aspetti di rispettiva competenza. Con specifico riguardo all'Amministratore Delegato e all'Amministratore Delegato Finanza, i soggetti incaricati sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Comitato per la Remunerazione.
- 3.3 Il Consiglio di Amministrazione – e per esso i legali rappresentanti *pro tempore* in carica – è delegato a procedere all'eventuale revisione/adeguamento del **Piano LTI 2010-2011**, al verificarsi di eventi particolari inerenti la Società quali, ad esempio, operazioni sul capitale sociale, di *capital market* ed altre operazioni straordinarie in genere.
- 3.4 Il **Piano LTI 2010-2011** prevede che la consuntivazione degli obiettivi per gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali e i *Senior Managers* - e la relativa definizione del numero di Azioni da attribuire gratuitamente ai medesimi - avverrà considerando come valore di riferimento la media dei prezzi di chiusura giornalieri dell'Azione nel semestre 30 settembre 2011-31 marzo 2012.
- 3.5 L'elaborazione del **Piano LTI 2010-2011** è stata effettuata dalle competenti funzioni aziendali, con l'ausilio di consulenti esterni. Gli Amministratori direttamente interessati hanno lasciato la sala riunioni al momento della discussione e della deliberazione per la parte di piano di loro interesse.
- 3.6 La data del Consiglio di Amministrazione che ha proposto l'approvazione del **Piano LTI 2010-2011** all'Assemblea è quella del 9 marzo 2010. La riunione consiliare è stata preceduta dalla riunione, tenutasi in data 8 marzo 2010, del Comitato per la Remunerazione composto da tutti amministratori indipendenti, non interessati al **Piano LTI 2010-2011**, che ha proposto l'adozione del medesimo.
- 3.7 Non applicabile.
- 3.8 Il prezzo ufficiale di Borsa di una Azione al 9 marzo 2010 e all'8 marzo 2010 era rispettivamente di Euro 0,4575 e 0,4345.

3.9 Non applicabile.

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

- 4.1 Il **Piano LTI 2010-2011** è strutturato prevedendo il riconoscimento di *bonus* parte monetari e parte in Azioni (*cash e share based*) e, quindi, anche mediante assegnazione diretta gratuita di Azioni ordinarie Pirelli RE al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.
- 4.2 Il periodo di effettiva attuazione del **Piano LTI 2010-2011** è quello che porta a compimento il Piano Industriale ovvero 2010-2011. La consuntivazione degli obiettivi avverrà avendo come riferimento la media dei prezzi di chiusura giornalieri dell’Azione nel semestre 30 settembre 2011-31 marzo 2012. I *bonus* maturati verranno pagati a partire da aprile 2012 e per la parte in Azioni è previsto un periodo di *lock-up per tranche* fino a dicembre 2013.
- 4.3 Il termine del **Piano LTI 2010-2011** è fissato al 2011, coincidenti con il termine del Piano Industriale.
- 4.4 Non applicabile.
- 4.5 Vedasi paragrafo 2.2.
- 4.6 Il **Piano LTI 2010-2011** prevede clausola di *lock up per tranche* per i Beneficiari secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.2. Il Consiglio di Amministrazione – e per esso i legali rappresentanti *pro tempore* in carica – valuterà le modalità operative più opportune per assicurare il rispetto di tale vincolo nonché per dichiarare, a sua discrezione, la scadenza anticipata del periodo di *lock-up* al verificarsi (i) di eventi particolari inerenti la Società (quali, ad esempio, operazioni straordinarie e di *market capital*) ovvero i mercati finanziari e, comunque, (ii) di specifiche situazioni che incidano in maniera significativa sulla quotazione del titolo Pirelli RE. In tal caso, i Beneficiari potranno disporre liberamente delle Azioni, senza attendere la scadenza del periodo di *lock-up*. A parte il periodo di *lock-up*, le Azioni non saranno soggette ad ulteriori restrizioni rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente in tema di utilizzo di informazioni privilegiate. A tale ultimo riguardo, il Consiglio di Amministrazione potrà dettare specifiche regolamentazioni nei periodi immediatamente precedenti le principali scadenze societarie o al verificarsi di eventi straordinari o di particolare rilevanza. In caso di decesso del Beneficiario, le Azioni spetteranno agli eredi o legatari che ne avranno titolo secondo il diritto successorio vigente, sempre nel rispetto di tutte le altre condizioni previste
- 4.7 Non applicabile.
- 4.8 Maturati i diritti alla percezione di *bonus* previsti, in caso di dimissioni ovvero di licenziamento per giusta causa e/o di cessazione del rapporto di amministratore durante il periodo di *lock up*, il Consiglio di Amministrazione – e per esso i legali rappresentanti *pro tempore* in carica – è delegato alla puntuale definizione e disciplina di tale fattispecie.
- 4.9 Non applicabile.
- 4.10 Non applicabile.
- 4.11 Non applicabile.
- 4.12 L’onere complessivo per la Società si attesterebbe a circa euro 12 milioni al raggiungimento degli obiettivi soglia relativi alle condizioni essenziali (*on-off*) indicate al paragrafo 2.2 *sub a*) e b), fino ad un massimo di euro 26 milioni circa. Tale onere complessivo avrà due componenti, una cosiddetta *equity settled* e l’altra *cash settled*.
- 4.13 Non sono previsti effetti dilutivi sul capitale determinati dal **Piano LTI 2010-2011**.

- 4.14 Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali inerenti alle Azioni.
- 4.15 Non applicabile.
- 4.16 Non applicabile.
- 4.17 Non applicabile.
- 4.18 Non applicabile.
- 4.19 Non applicabile.
- 4.20 Non applicabile.
- 4.21 Non applicabile.
- 4.22 Non applicabile.
- 4.23 Non applicabile.
- 4.24 Vedasi Tabella allegata.

* * *

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

PIANO LTI 2010-2011

Data: 2 aprile 2010

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (azioni ordinarie)						
		<u>Sezione 2</u> Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del c.d.a. di proposta all'assemblea (5)						
		Data della delibera assembleare (convocata)	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del c.d.a.	Data di assegnazione da parte del c.d.a.	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Componenti del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.								
(2) Malfatto Giulio	Amministratore Delegato	19/20 aprile 2010	Azioni della Società Pirelli RE	N.D.	N.D.	N.A.	N.D.	Dicembre 2013
(2) De Conto Claudio	Amministratore Delegato Finanza	19/20 aprile 2010	Azioni della Società Pirelli RE	N.D.	N.D.	N.A.	N.D.	Dicembre 2013
Soggetti con funzione di direzione ex art. 152-sexies, comma 1, lett. c)-c.2 del Regolamento Emittenti								
(3) Benuzzi Gerardo	Direttore Generale Finance & Advisory	19/20 aprile 2010	Azioni della Società Pirelli RE	N.D.	N.D.	N.A.	N.D.	Dicembre 2013
(3) Bottelli Paolo Massimiliano	Direttore Generale CEO Germania e Polonia	19/20 aprile 2010	Azioni della Società Pirelli RE	N.D.	N.D.	N.A.	N.D.	Dicembre 2013
(3) Grea Gianluca	General Counsel	19/20 aprile 2010	Azioni della Società Pirelli RE	N.D.	N.D.	N.A.	N.D.	Dicembre 2013
(3) Misitano Renzo	Responsabile Development management	19/20 aprile 2010	Azioni della Società Pirelli RE	N.D.	N.D.	N.A.	N.D.	Dicembre 2013
(3) Russo Alesi Domenico	Responsabile Real Estate Services Italy	19/20 aprile 2010	Azioni della Società Pirelli RE	N.D.	N.D.	N.A.	N.D.	Dicembre 2013
Dirigenti								
(4) Dirigenti (nr. 6)	-	19/20 aprile 2010	Azioni della Società Pirelli RE	N.D.	N.D.	N.A.	N.D.	Dicembre 2013

Note alla tabella

(1) Compilazione per ogni soggetto individualmente identificato e/o per ogni categoria considerata;

(2) Indicato il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione dell'emittente strumenti finanziari.

(3) Indicato il nominativo dei soggetti con funzione di direzione nell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lett. c)-c.2: si tratta dei c.d. *key manager*.

(4) Indicata la categoria degli altri dirigenti interessati dal Piano LTI 2010-2011. In tale categoria sono ricompresi i tre *manager* della controllata Pirelli RE SGR, possibili Beneficiari qualora i competenti organi societari della stessa Pirelli RE SGR si esprimeranno favorevolmente.

(5) I dati si riferiscono alla decisione del consiglio di amministrazione precedente l'assemblea; la tabella riporta pertanto le caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione; per i dati non ancora definiti è indicato nel corrispondente campo il codice "N.D." (non disponibile). Ove è indicato "N.A." si intende come informazione non applicabile.

PARTE STRAORDINARIA

Parte straordinaria

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 72, primo comma, Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

* * * * *

Punto 1)

Modifica degli articoli 7 (Assemblea) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale; numerazione degli articoli dello Statuto Sociale in singoli commi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

1. Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato anche in sede straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto della Società.

Preliminarmente, si ricorda che è stato recentemente approvato il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 recante l'“*Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*”, in ottemperanza alla delega di cui all'articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88” (il “**Decreto**”).

Le nuove previsioni saranno applicabili alle assemblee delle società quotate convocate successivamente al 31 ottobre 2010.

Il puntuale esame sugli impatti statutari di tale provvedimento verranno esaminati a tempo debito, anche alla luce della regolamentazione che Consob è chiamata ad adottare. In questa sede, Vi proponiamo unicamente la modifica del comma 4 dell'articolo 7 dello Statuto Sociale nella parte in cui non è prevista la facoltà che l'assemblea di approvazione di bilancio possa essere convocata - ai sensi dell'articolo 2364 c.c. - entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, facoltà che a seguito del citato Decreto è tornata disponibile.

Il Decreto, infatti, accogliendo le istanze provenienti da più parti e modificando l'articolo 154-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), consente nuovamente anche per le società quotate che le assemblee di approvazione del bilancio possano essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'articolo 2364 c.c. - si ricorda - non era, infatti, più applicabile alle società quotate a seguito dell'introduzione dell'art. 154-*ter* del TUF ad opera del d.lgs. 195/2007, che imponeva a tali società l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La modifica proposta consentirà nuovamente alla Società di avvalersi, se del caso, della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c..

Vi proponiamo, altresì, la riduzione (dal 2% all'1,5%) dell'aliquota di capitale sociale richiesta dallo Statuto Sociale per la presentazione delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale, ciò al fine di ulteriormente facilitare la presentazione delle liste da parte delle “minoranze”.

Da ultimo, viene proposto di numerare i singoli commi che compongono gli articoli dello Statuto Sociale così da avere una modalità più semplice e immediata di riferimento (e richiamo) alle singole previsioni contenute nello Statuto Sociale.

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la portata delle modifiche sopra indicate sui singoli articoli dello Statuto Sociale.

Articolo 7 (Assemblea)

Come sopra anticipato, l'unico emendamento proposto all'articolo 7, comma 4, concerne l'introduzione nello Statuto Sociale della previsione in forza della quale la società potrà avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 2364 c.c., che consente alle società (anche quotate) che redigono il bilancio consolidato ovvero quando ricorrano speciali ragioni di convocare l'assemblea degli azionisti entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in luogo dunque degli attuali 120 giorni previsti dallo Statuto Sociale.

Articolo 22 (Collegio Sindacale)

Quanto alla modifica riguardante la disciplina del rinnovo del Collegio Sindacale, la proposta è di stabilire che hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Lo Statuto Sociale nella versione vigente prevede una soglia del 2% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'esercizio 2010 stabilito nel 2,5% (cfr. delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010).

Numerazione in singoli commi di tutti gli articoli dello Statuto Sociale.

La proposta, come detto, è quella di numerare i singoli commi che compongono gli articoli dello Statuto Sociale.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale di cui si chiede la modifica.

Il raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino per i Soci l'insorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile.

4. Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.,

- esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 7 (Assemblea) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale e di numerazione dei singoli commi degli articoli dello stesso;

DELIBERA

- 1) di modificare gli articoli 7 (Assemblea) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale e di numerare i singoli commi che compongono gli articoli dello Statuto di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<u>DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO</u>	<u>DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO</u>
<p><u>Articolo 1</u> La società si denomina “Pirelli & C. Real Estate S.p.A.”.</p>	<p><u>Articolo 1</u> <u>1.1</u> La società si denomina “Pirelli & C. Real Estate S.p.A.”.</p>
<p><u>Articolo 2</u> La società ha sede in Milano. Essa può istituire altrove, in Italia e all'estero, e sopprimerle, sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze.</p>	<p><u>Articolo 2</u> <u>2.1</u> La società ha sede in Milano. <u>2.2</u> Essa può istituire altrove, in Italia e all'estero, e sopprimerle, sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze.</p>
<p><u>Articolo 3</u> La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).</p> <p>La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.</p>	<p><u>Articolo 3</u> <u>3.1</u> La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).</p> <p><u>3.2</u> La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.</p>

<p><u>Articolo 4</u> La società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare; - il coordinamento e la gestione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare; - l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero; - il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa. <p>In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione, la costruzione, la demolizione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività, la prestazione di servizi nel settore immobiliare.</p> <p>La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata secondo la disciplina vigente.</p>	<p><u>Articolo 4</u> <u>4.1</u> La società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare; - il coordinamento e la gestione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare; - l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero; - il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa. <p><u>4.2</u> In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione, la costruzione, la demolizione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività, la prestazione di servizi nel settore immobiliare.</p> <p><u>4.3</u> La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata secondo la disciplina vigente.</p>
<p><u>CAPITALE SOCIALE E AZIONI</u></p>	<p><u>CAPITALE SOCIALE E AZIONI</u></p>
<p><u>Articolo 5</u> Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 420.585.888,50 (quattrocentoventimilionicinquecentottantacinqueottocentottantottovirgolacinquanta) diviso in n. 841.171.777 (ottocentoquarantunomilionicentosettantunomilasettecentosettantasette) azioni del valore nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna. Nelle deliberazioni di aumento di</p>	<p><u>Articolo 5</u> <u>5.1</u> Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 420.585.888,50 (quattrocentoventimilionicinquecentottantacinqueottocentottantottovirgolacinquanta) diviso in n. 841.171.777 (ottocentoquarantunomilionicentosettantunomilasettecentosettantasette) azioni del valore nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna. <u>5.2</u> Nelle deliberazioni di aumento di</p>

<p>capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p>capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>
<p><u>Articolo 6</u> Le azioni sono ordinarie e nominative.</p> <p>La società può aumentare il capitale sociale anche mediante conferimenti diversi dal denaro e può emettere categorie di azioni fornite di particolari diritti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa pro-tempore vigente.</p> <p>L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>	<p><u>Articolo 6</u> <u>6.1</u> Le azioni sono ordinarie e nominative. <u>6.2</u> La società può aumentare il capitale sociale anche mediante conferimenti diversi dal denaro e può emettere categorie di azioni fornite di particolari diritti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa pro-tempore vigente. <u>6.3</u> L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>
<p><u>ASSEMBLEA</u></p>	<p><u>ASSEMBLEA</u></p>
<p><u>Articolo 7</u> La convocazione dell'assemblea, che può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.</p> <p>L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.</p> <p>Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Le richieste di integrazione dell'ordine</p>	<p><u>Articolo 7</u> <u>7.1</u> La convocazione dell'assemblea, che può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto. <u>7.2</u> L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione. <u>7.3</u> Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. <u>7.4</u> L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. <u>alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</u> <u>7.5</u> Le richieste di integrazione</p>

<p>del giorno dell'assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere illustrate con una relazione dai medesimi predisposta da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione.</p>	<p>dell'ordine del giorno dell'assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere illustrate con una relazione dai medesimi predisposta da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione.</p>
<p><u>Articolo 8</u> Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea per ogni azione posseduta.</p>	<p><u>Articolo 8</u> <u>8.1</u> Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea per ogni azione posseduta.</p>
<p><u>Articolo 9</u> La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato dal Regolamento Assembleare, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.</p>	<p><u>Articolo 9</u> <u>9.1</u> La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. <u>9.2</u> Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato dal Regolamento Assembleare, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.</p>
<p><u>Articolo 10</u> L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio. Il Presidente dell'assemblea presiede la</p>	<p><u>Articolo 10</u> <u>10.1</u> L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. <u>10.2</u> In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. <u>10.3</u> Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio. <u>10.4</u> Il Presidente dell'assemblea</p>

<p>medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.</p>	<p>presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.</p>
<p><u>Articolo 11</u> Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea. Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><u>Articolo 11</u> <u>11.1</u> Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio. <u>11.2</u> Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea. <u>11.3</u> Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><u>AMMINISTRAZIONE</u> <u>Articolo 12</u> La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte</p>	<p><u>AMMINISTRAZIONE</u> <u>Articolo 12</u> <u>12.1</u> La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. <u>12.2</u> L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione. <u>12.3</u> La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. <u>12.4</u> Le liste presentate dai soci,</p>

da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di deposito delle stesse.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e/o regolamentari e di quelli fatti propri dalla Società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza

sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

12.5 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12.6 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di deposito delle stesse.

12.7 Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e/o regolamentari e di quelli fatti propri dalla Società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

12.8 Le liste presentate senza

delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori ancora da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non

l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

12.9 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

12.10 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori ancora da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12.11 Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non

<p>assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.</p> <p>Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in seno al Consiglio di Amministrazione il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.</p> <p>Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.</p>	<p>assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.</p> <p>12.12 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>12.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>12.14 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in seno al Consiglio di Amministrazione il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>12.15 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.</p> <p>12.16 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.</p>
<p>Articolo 13 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice-Presidenti.</p> <p>Nel caso di assenza del Presidente, la</p>	<p>Articolo 13 13.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice-Presidenti.</p> <p>13.2 Nel caso di assenza del</p>

<p>presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice-Presidenti o Amministratori Delegati la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.</p>	<p>Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice-Presidenti o Amministratori Delegati la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.</p> <p>13.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.</p>
<p>Articolo 14</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede della società od in quell'altro luogo che sarà fissato dalla lettera d'invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei consiglieri in carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.</p> <p>Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.</p> <p>La partecipazione alle riunioni consiliari</p>	<p>Articolo 14</p> <p>14.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede della società od in quell'altro luogo che sarà fissato dalla lettera d'invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei consiglieri in carica.</p> <p>14.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>14.3 Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.</p> <p>14.4 Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.</p> <p>14.5 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.</p> <p>14.6 La partecipazione alle riunioni</p>

<p>- e del Comitato esecutivo, ove nominato - possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p> <p>La riunione del Consiglio di Amministrazione - o del Comitato esecutivo, ove nominato - si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p>	<p>consiliari - e del Comitato esecutivo, ove nominato - possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p> <p>14.7 La riunione del Consiglio di Amministrazione - o del Comitato esecutivo, ove nominato - si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p>
<p>Articolo 15</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.</p>	<p>Articolo 15</p> <p>15.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.</p>
<p>Articolo 16</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite qualora intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il partito a cui accede il Presidente.</p>	<p>Articolo 16</p> <p>16.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite qualora intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il partito a cui accede il Presidente.</p>
<p>Articolo 17</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p> <p>Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.</p>	<p>Articolo 17</p> <p>17.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p> <p>17.2 Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.</p>
<p>Articolo 18</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la legge e lo</p>	<p>Articolo 18</p> <p>18.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la legge e lo</p>

<p>statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.</p> <p>Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di fusione o di scissione, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.</p> <p>La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.</p>	<p>statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.</p> <p>18.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di fusione o di scissione, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.</p> <p>18.3 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.</p> <p>18.4 La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.</p>
<p>Articolo 19</p> <p>Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.</p> <p>Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.</p> <p>Esso può inoltre nominare uno o più Comitati con funzioni consultive e</p>	<p>Articolo 19</p> <p>19.1 Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.</p> <p>19.2 Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.</p> <p>19.3 Esso può inoltre nominare uno o più Comitati con funzioni consultive e</p>

<p>propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p> <p>Infine il Consiglio di Amministrazione può anche nominare Direttori Generali, Vice-Direttori Generali, Direttori, Vice-Direttori e procuratori per singoli atti, o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice-Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.</p>	<p>propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.</p> <p>19.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.</p> <p>19.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p> <p>19.6 Infine il Consiglio di Amministrazione può anche nominare Direttori Generali, Vice-Direttori Generali, Direttori, Vice-Direttori e procuratori per singoli atti, o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice-Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.</p>
<p><u>Articolo 20</u></p> <p>La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione,</p>	<p><u>Articolo 20</u></p> <p>20.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>20.2 Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria ed in qualunque grado di</p>

<p>anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.</p>	<p>giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.</p> <p>20.3 Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.</p>
<p><u>Articolo 21</u></p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea.</p> <p>La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>	<p><u>Articolo 21</u></p> <p>21.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea.</p> <p>21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>
<p><u>COLLEGIO SINDACALE</u></p>	<p><u>COLLEGIO SINDACALE</u></p>
<p><u>Articolo 22</u></p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.</p> <p>L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il</p>	<p><u>Articolo 22</u></p> <p>22.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.</p> <p>22.2 L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il</p>

compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene - nel rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare - sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa, di legge e/o regolamentare.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, di legge e/o regolamentare, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le

compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

22.3 La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene - nel rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare - sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

22.4 Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

22.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il ~~2~~ 1,5 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa, di legge e/o regolamentare.

22.6 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

22.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, di legge e/o regolamentare, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le

<p>dichiarazioni con le quali i singoli candidati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accettano la propria candidatura, e - attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica. <p>Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero 	<p>dichiarazioni con le quali i singoli candidati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accettano la propria candidatura, e - attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica. <p>Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.</p> <p><u>22.8</u> Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p><u>22.9</u> Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p><u>22.10</u> Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p><u>22.11</u> Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p><u>22.12</u> Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero
---	---

di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla

di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

22.13 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

22.14 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

22.15 Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di

<p>lista che in sede di nomina del Collegio Sindacale aveva ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.</p> <p>Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p>	<p>minoranza o in altre liste diverse dalla lista che in sede di nomina del Collegio Sindacale aveva ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>22.16 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.</p> <p>22.17 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>22.18 I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>22.19 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p>
<p><u>BILANCIO - RIPARTO UTILI</u></p>	<p><u>BILANCIO - RIPARTO UTILI</u></p>
<p><u>Articolo 23</u> L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p><u>Articolo 23</u> 23.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>
<p><u>Articolo 24</u> Gli utili di esercizio, previo l'accantonamento del 5% (cinqueper cento) di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determinazione dell'assemblea sul loro utilizzo, ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.</p> <p>La società, ove ricorrano le condizioni di legge, può distribuire acconti sui dividendi.</p>	<p><u>Articolo 24</u> 24.1 Gli utili di esercizio, previo l'accantonamento del 5% (cinqueper cento) di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determinazione dell'assemblea sul loro utilizzo, ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute.</p> <p>24.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.</p> <p>24.3 La società, ove ricorrano le condizioni di legge, può distribuire acconti sui dividendi.</p>
<p><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></p>	<p><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></p>
<p><u>Articolo 25</u></p>	<p><u>Articolo 25</u></p>

<p>Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p><u>25.1</u> Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.</p>
<p><u>Articolo 26</u> Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.</p>	<p><u>Articolo 26</u> <u>26.1</u> Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.</p>

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, all'Amministratore Delegato e all'Amministratore Delegato Finanza, tutti in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".